



PARERE MOTIVATO
n. 190 del 6 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi n. 2. Comune di Lentiai (BL).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Lentiai con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 166610 del 07.05.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi.

Successivamente, il Comune di Lentiai con nota pec acquisita al prot. regionale n. 436131 del 26.10.2018 ha fatto pervenire approfondimenti relativamente a quanto già trasmesso relativamente al RAP.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 21063 del 26.06.18 assunto al prot. reg. al n. 242429 del 26.06.18 di GSP servizi;
- Parere n. 38398 del 26.06.18 assunto al prot. reg. al n. 242456 del 26.06.18 della ULSS 1;
- Parere n. 62845 del 27.06.18 assunto al prot. reg. al n. 249639 del 29.06.18 di ARPAV;
- Parere n. 26786 del 03.07.18 assunto al prot. reg. al n. 270049 del 3.07.18 della Provincia di Belluno;
- Parere n. 12803 del 12.07.18 assunto al prot. reg. al n. 295686 del 12.07.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 219/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE il Comune di Lentiai con nota pec del 18.06.2018 acquisita al prot. regionale n. 230484 del 18.06.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO CHE l'oggetto della presente istanza è la "*Variante n. 2 al P.I. del Comune di Lentiai*", che consta complessivamente di 6 varianti puntuali, ma delle quali solo la n. 2 e la n. 3 sono risultate oggetto di valutazione, come per altro espressamente indicato nella D.C.C. n. 5 del 10.04.2018 del Comune di Lentiai. La Variante puntuale n. 2 (VP2), prevede l'introduzione di un'area a standard "*F2 – Area Attrezzata a parco gioco e sport*", mentre la Variante puntuale n. 3 (VP3), risponde ad una riclassificazione della previgente ZTO D3/2 in ZTO C2/7 in coerenza alla ridefinizione di un Piano Attuativo a carattere artigianale già previsto, in uno nuovo a carattere residenziale. Le due aree di trasformazione oggetto di trasformazione, VP2 e VP3, risultano essere già previste nel Piano di Assetto Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei comuni di Mel e Lentiai, approvato in Conferenza di Servizi in data 17.05.2016. La Variante puntuale n. 2 insiste nell'ATO "*A4 Ambientale Fluviale*", lungo l'alveo del fiume Piave, dove il PATI individua un'area a Salet de Sora come "*Servizi e attrezzature di Interesse Comune di Maggiore Rilevanza (Progetto)*", indicando con la numerazione "*84 - Impianto sportivo non agonistico*". La VP2 risponde quindi a una prima attuazione delle direttive del PATI classificando l'area a Standard "*F2 – Aree Attrezzate a Parco Gioco Sport*" e integrando il relativo art. 25 delle NTO e consistente in un intervento circoscritto per definire un'area idonea all'attività di creazione di un circuito di motocross, Big Air e Freestyle Motocross.




Nell'area oggetto dell'istanza VP2, della superficie di 10.354,98 mq, si prevede la realizzazione di un circuito composto da dune di terra battuta e rampe metalliche, da utilizzare come trampolini e di una recinzione, tutte le strutture risultano removibili. Il circuito sarà utilizzato come area di allenamento dei praticanti senza la presenza di pubblico e per quanto specificato, non è possibile l'organizzazione di alcun evento nell'area.

La VP2 prevede inoltre un adeguamento dell' "Art. 25 Zone per spazi pubblici (F)" delle NTO del P.I., con la modifica del comma 2, introducendo quanto di seguito specificato:

"[...] L'area, individuata con il n. 84 in località "Salet de Sora" di pertinenza del fiume Piave, è destinata alla realizzazione di una area freestyle motocross previa concessione, accordata per utilizzo, da parte della Regione del Veneto e tenuto conto della approvazione di ogni eventuale Ente competente.

L'area è inedificabile, ed i servizi necessari eventualmente collocabili all'interno dell'area devono essere di tipo removibile. È vietata qualsiasi opera edilizia e l'asfaltatura di strade ed eventuali spazi per la sosta di vetture. [...]"

La Variante puntuale n. 3 consiste invece nella riclassificazione delle ZTO, del previgente PI, da D3/2 in ZTO C2/7 e lo stralcio della ZTO F2 in quanto gli standard saranno realizzati all'interno del Piano Urbanistico Attuativo previsto per la C2/7. Parte della ZTO D3/3 del PI previgente viene riclassificata in C1/40 per l'area in cui insiste un fabbricato residenziale e parte della sua pertinenza. Si tratta quindi, sostanzialmente, della riclassificazione di un'area, che sarebbe stata soggetta a trasformazione edilizia a carattere commerciale, in un'area a destinazione residenziale, in continuità con il tessuto urbano esistente e coerente con quanto previsto dal PATI. Complessivamente, si tratta di un'area di circa 10.000 mq, di cui 1.500 mq attualmente interessati da un edificio residenziale esistente con relativa pertinenza e il restante da spazio ad uso agricolo, situata in corrispondenza del margine ovest dell'abitato di Lentiai a completamento del disegno urbano. Allo stato attuale l'area si presenta come una superficie agricola pianeggiante in connessione diretta con gli spazi dell'aperta campagna delimitati a nord e a ovest dalla tangenziale di Lentiai; l'ambito risulta già servito da viabilità su via Piave e via Brusaferrò. Dall'analisi della documentazione prodotta e con riferimento alla VP2, si evidenzia la sussistenza e il permanere di criticità soprattutto relativamente al rispetto della coerenza delle azioni e quindi degli effetti generati dalla variante in oggetto, con quanto previsto dal complesso quadro di riferimento programmatico locale e sovraordinato e nello specifico: dal "P.T.C.P. della Provincia di Belluno" in quanto carente della richiamata verifica di coerenza, dal "Piano di Assetto Idrogeologico PAI – Piano di stralcio bacino del Piave" con riferimento alle condizioni di funzionalità idraulica, dal "PATI di Mel e Lentiai" con riferimento, prevalentemente, ai "Vincoli Paesaggistici" di cui all'art. 15 e all'ambito del greto del Piave di cui all'art. 43, dal "P.I." con riferimento a quanto evidenziato nella documentazione esaminata dove si dichiara che, "L'ambito interessato dalla variante rientra in alveo Piave e in questa area non sono previste possibili attività dal PRG/PI vigente." e dal "Piano Comunale di Classificazione Acustica" con riferimento alla classificazione in "Classe I" dell'area oggetto di variante, soprattutto in considerazione dei dati emissivi richiamati nella documentazione esaminata. L'area oggetto della VP2, ricade inoltre in un ambito particolarmente delicato in considerazione della complessa situazione vincolistica insistente e della localizzazione all'interno di aree fluviali sottoposte a tutela e di rilevante interesse paesaggistico, come per altro evidenziato anche dall'autorità ambientale consultata, "Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio". In considerazione di quanto riportato nella documentazione esaminata dove il Valutatore dichiara che, "La realizzazione delle opere assentite dal Piano produrrà alcune pressioni che sono di difficile analisi in quanto non quantificabili e/o spesso confuse e difficilmente separabili dalle attività già presenti nell'ambito interessato dall'indagine e costituenti il c.d. "rumore di fondo".", risulterebbe comunque necessario un maggiore approfondimento delle considerazioni e valutazioni relativamente alle coerenze con la strumentazione programmatica sovraordinata e comunale, oltre che ad un approfondimento relativamente alla "Identificazione e misura degli effetti".



Si evidenziano inoltre alcune apparenti incongruenze con riferimento al reale utilizzo dell'area (*allenamento/esibizioni*) e alla superficie effettivamente coinvolta nella VP2.

Complessivamente, l'istanza relativa alla VP2, dato il contesto territoriale ad alta valenza paesaggistico – ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi, della complessa stratificazione vincolistica e delle potenziali situazioni di criticità idraulica – idrogeologica proprie di un'area fluviale, sembrerebbe apparire quanto meno di difficile inserimento, soprattutto in considerazione della finalità prevista dalla trasformazione.

Secondo quanto evidenziato nella "Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 219/2018", che non consente di effettuare mai, rispetto agli interventi interni ai siti della rete Natura 2000, attività con veicoli motorizzati al di fuori della viabilità esistente nel periodo che va da marzo a luglio compresi, oltre al richiamato obbligo del rispetto della classe acustica "Classe I – Aree particolarmente protette", di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, la realizzazione di una pista per motocross, *Freestyle Motocross*, appare sicuramente problematica anche con riferimento al reale periodo e alle modalità di utilizzo.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 06 dicembre 2018 dalla quale emerge che la "Variante n. 2 al P.I. del Comune di Lentiai", della quale solo la variante puntuale n. 2 (VP2) e la variante Puntuale n. 3 (VP3) sono risultate oggetto di valutazione come espressamente indicato nella D.C.C. n. 5 del 10.04.2018 del Comune di Lentiai, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica limitatamente alla Variante puntuale n. 3 (VP3), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, relativamente alla VP3, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 219/2018.

Relativamente alla Variante puntuale n. 2 (VP2), emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare deve essere integrato con riferimento alla valutazione della coerenza delle azioni e quindi degli effetti generati dalla VP2 con quanto previsto dal quadro di riferimento programmatico locale e sovraordinato, anche in termini cumulativi. Il RAP dovrà inoltre essere approfondito con riferimento all'identificazione e misura degli effetti, nonché dovranno essere chiarite le apparenti incongruenze rilevate, nello specifico con riferimento al reale utilizzo dell'area (*allenamento/esibizioni*) e alla superficie effettivamente coinvolta nella VP2.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



limitatamente alla Variante puntuale n. 3 (VP3), della *Variante n. 2 al Piano degli interventi del Comune di Lentiai*, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale;
 - dando atto:
 - i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A06.04 - Abbandono della produzione culturale", "B02.03 - Rimozione - pulizia - del sottobosco", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.04 - Circuiti, piste", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "I01 - Specie alloctone invasive (vegetali e animali)";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - E. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
 - prescrivendo:
 - 1. di non sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cyripedium calceolus*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula morettiana*, *Physoplexis comosa*, *Austropotamobius italicus*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Lampetra zanandreae*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*,



Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Sterna hirundo, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Miniopterus schreibersii, Muscardinus avellanarius, Ursus arctos;

2. di non effettuare mai, rispetto agli interventi interni ai siti della rete Natura 2000, attività con veicoli motorizzati al di fuori della viabilità esistente nel periodo che va da marzo a luglio compresi, fatta eccezione le attività di conduzione dei fondi e per le attività di vigilanza, controllo e soccorso;
 3. di rispettare nelle aree interne ai siti della rete Natura 2000 i valori limite previsti per la Classe I - Aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 5. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 6. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
- raccomandando:
- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione delle azioni del piano, della relativa normativa e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
- riconoscendo, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e



interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza", esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

CONSIDERATO

che l'istanza relativa alla VP2, dato il contesto territoriale ad alta valenza paesaggistico – ambientale nel quale andrebbe ad inserirsi, della complessa stratificazione vincolistica e delle potenziali situazioni di criticità idraulica – idrogeologica proprie di un'area fluviale, sembrerebbe apparire quanto meno di difficile inserimento, soprattutto in considerazione della finalità prevista dalla trasformazione.

Come evidenziato anche nella "Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 219/2018" che non consente di effettuare mai, rispetto agli interventi interni ai siti della rete Natura 2000, attività con veicoli motorizzati al di fuori della viabilità esistente nel periodo che va da marzo a luglio compresi, oltre al richiamato obbligo del rispetto della classe acustica "Classe I – Aree particolarmente protette", di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, la realizzazione di una pista per motocross, *Freestyle Motocross*, appare quanto meno problematica anche con riferimento al reale periodo e alle modalità di utilizzo.

HA RITENUTO

che limitatamente alla Variante puntuale n. 2 (VP2), della "Variante n. 2 al Piano degli interventi del Comune di Lentiai", il Rapporto Ambientale Preliminare debba essere integrato tenendo conto della valutazione della coerenza delle azioni e quindi degli effetti generati dalla VP2 con quanto previsto dal quadro di riferimento programmatico locale e sovraordinato, anche in termini cumulativi.

Il Rapporto Ambientale Preliminare deve essere integrato facendo riferimento all'identificazione e misura degli effetti, nonché chiarendo le apparenti incongruenze rilevate, nello specifico con riferimento al reale utilizzo dell'area (*allenamento/esibizioni*) e alla superficie effettivamente coinvolta nella VP2.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine